

Decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi

1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1), e per santificare tutti gli uomini, com'Egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi Apostoli (2), che santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra, e salvassero gli uomini, « per l'edificazione del Corpo di Cristo » (Eph. 4, 12), che è la Chiesa.

2. In questa Chiesa di Cristo, il Sommo Pontefice, come Successore di Pietro, a cui Cristo affidò, perchè li pascesse, le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata e universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito Pastore di tutti i fedeli, per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese.

Anche i Vescovi, posti dallo Spirito Santo, succedono agli Apostoli come pastori delle anime (3), e, insieme col Sommo Pontefice e sotto la sua autorità, hanno la missione di perpetuare l'opera di Cristo, Pastore eterno (4). Infatti Cristo diede agli Apostoli ed ai loro successori il mandato e la potestà di ammaestrare tutte le genti, di santificare gli uomini nella verità e di pascerli. Perciò i Vescovi, per virtù dello Spirito Santo, che loro è stato dato sono divenuti veri ed autentici Maestri della fede, Pontefici e Pastori (5).

3. I Vescovi, partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, esercitano il loro episcopale ufficio, ricevuto per mezzo della loro consacrazione episcopale, in comunione e sotto l'autorità del Sommo Pontefice, in tutto ciò che riguarda il magistero ed il governo pastorale: uniti tutti in un Collegio o corpo, rispetto a tutta la Chiesa di Dio.

I singoli Vescovi esercitano tale ministero nei riguardi delle porzioni del gregge del Signore, che sono state loro assegnate, avendo ciascuno cura della particolare Chiesa affidatagli. Talvolta però alcuni Vescovi possono congiuntamente provvedere ad alcune necessità comuni a diverse Chiese. Pertanto questo Sacrosanto Sinodo, considerate le condizioni dell'umana società, che ai nostri giorni è incamminata verso un nuovo ordine di cose (7), volendo più particolarmente determinare i doveri pastorali dei vescovi, impartisce le seguenti disposizioni.

Capitolo I

I VESCOVI E LA CHIESA UNIVERSALE

I - La posizione dei Vescovi nei confronti della Chiesa Universale

4. I Vescovi, in virtù della loro sacramentale consacrazione, ed in gerarchica comunione col Capo e coi membri del Collegio, sono costituiti membri del Corpo episcopale (1). « L'Ordine dei Vescovi, che succede al collegio degli Apostoli nel magistero e nel governo pastorale, ed è anzi, l'ininterrotto prolungamento del corpo apostolico nel tempo, insieme col Romano Pontefice, suo Capo, è anche il soggetto di una suprema e piena potestà sulla Chiesa universale: potestà, tuttavia, che non si può esercitare, senza il consenso del Romano Pontefice » (2). Tale potestà invero « si esercita in modo solenne nel Concilio Ecumenico » (3); perciò questo Sacrosanto Sinodo dichiara che tutti i Vescovi, che siano membri del Collegio episcopale, hanno il diritto di intervenire al Concilio Ecumenico.

« La stessa potestà collegiale può essere esercitata, insieme col Papa, dai Vescovi sparsi nelle diverse parti del mondo, purchè il Capo del Collegio li inviti ad un'azione collegiale, o almeno approvi o liberamente accetti un'azione unitaria dei Vescovi sparsi nel mondo, di modo che diventi un vero atto collegiale » (4).

5. Una più efficace collaborazione al Supremo Pastore della Chiesa la possono prestare, nei modi dallo stesso Romano Pontefice stabiliti o da stabilirsi, i Vescovi scelti da diverse regioni del mondo, riuniti nel Consiglio propriamente chiamato *Sinodo dei Vescovi*: (5) Sinodo che, rappresentando tutto l'Episcopato cattolico, dimostra che tutti i Vescovi sono partecipi, in gerarchica comunione, della sollecitudine della Chiesa universale (6).

6. I Vescovi, sia come legittimi successori degli Apostoli, sia come membri del Collegio episcopale, sappiano essere sempre tra loro uniti, e dimostrarsi solleciti di tutte le Chiese; pensando che, per divina disposizione e comando dell'ufficio apostolico, ognuno di essi, insieme con gli altri Vescovi, è in certo qual modo garante della Chiesa (7). In modo particolare si dimostrino solleciti di quelle parti del mondo, dove la parola di Dio non è ancora stata annunziata, o dove, a motivo dello scarso numero di sacerdoti, i fedeli sono in pericolo di allontanarsi dalla pratica della vita cristiana, anzi di perdere la stessa fede.

(1) Cfr. *Matth.* 1, 21.

(2) Cfr. *Io.* 20, 21.

(3) Cfr. Conc. Vat. I, Sessio IV, Const. dogm. I *de Ecclesia Christi*, c. 3.

DENZ. 1828 (3061).

(4) Cfr. Conc. Vat. I Sessio IV, Const. dogm. *de Ecclesia Christi*, Prooem., DENZ. 1821 (3050).

(5) Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. *de Ecclesia*, Cap. III, nn. 21, 24, 25: A.A.S. 57, 1965, pp. 24-25, 29-31.

(6) Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. *de Ecclesia*, Cap. III, n. 21: A.A.S. 57, 1965, pp. 24-25.

(7) Cfr. Ioannes XXIII, Const. Apost. *Humanae salutis*, 25 dec. 1961: A.A.S. 54, 1962, p. 6.

(1) Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. *de Ecclesia*, cap. III, n. 22: A.A.S. 57, 1965, pp. 25-27.

(2) Conc. Vat. II, Const. dogm. *de Ecclesia*, ibid.

(3) Conc. Vat. II, Const. dogm. *de Ecclesia*, ibid.

(4) Conc. Vat. II, Const. dogm. *de Ecclesia*, ibid.

(5) Cfr. Paulus VI, Motu proprio *Apostolica Sollicitudo*, 15 sept. 1965.

(6) Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. *de Ecclesia*, cap. III, n. 23: A.A.S. 57, 1965, pp. 27-28.

(7) Cfr. Pius XII, Litt. Encycl. *Fidei donum*, 21 apr. 1957: A.A.S. 49, 1957, p. 237 sqq.; cfr. etiam: Benedictus XV, Epist. Ap. *Maximum illud*, 30 nov. 1919: A.A.S. 11, 1919, p. 440; Pius XI, Litt. Encycl. *Rerum Ecclesiae*, 28 febr. 1926: A.A.S. 18, 1926, p. 68.

Si adoperino perchè i Vescovi, perchè dai fedeli siano con ardore sostenute e promosse le opere di evangelizzazione e di apostolato. Si studino inoltre di preparare degni sacerdoti, e ausiliari sia religiosi sia laici, non solo per le Missioni, ma anche per le regioni, che hanno scarsità di clero. Facciano anche ogni possibile sforzo, perchè alcuni dei loro sacerdoti si rechino o in terra di Missione o nelle diocesi predette, ad esercitarvi il sacro ministero, per tutta la loro vita o almeno per un determinato periodo di tempo.

Ricordino i Vescovi che, anche nell'uso dei beni ecclesiastici, devono essere tenute presenti le necessità non solo delle loro diocesi, ma anche di quelle di altre Chiese particolari, perchè anche queste sono parti dell'unica Chiesa di Cristo. Ed infine rivolgano le loro cure al sollievo delle necessità, da cui altre diocesi o altre regioni sono afflitte.

7. Soprattutto i Vescovi circondino col loro fraterno affetto e con la loro attiva premura quegli altri Vescovi, che, a motivo della loro fedeltà a Cristo, sono fatti bersaglio di calunnie e di persecuzioni, o giacciono in carcere, o sono impediti dall'esercitare il loro ministero. Mirino, così, con la preghiera e coll'opera, a lenire e mitigare i dolori dei loro Confratelli.

II - I Vescovi e la Santa Sede

8. a) Ai Vescovi, come a successori degli Apostoli, nelle diocesi loro affidate, per sè spetta la potestà ordinaria, propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potestà del Romano Pontefice, di riservare alcune cause a se stesso o ad altra Autorità.

b) Ai singoli Vescovi diocesani, in un caso particolare, è data facoltà di dispensare da una legge generale della Chiesa i fedeli sui quali a norma del diritto, esercitano la loro autorità ogni qual volta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; purchè dalla Suprema Autorità della Chiesa non sia stata fatta qualche speciale riserva in proposito.

9. Nell'esercizio della sua suprema piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il Romano Pontefice si avvale dei Dicasteri della Curia Romana, che perciò compiono il loro lavoro nel nome e nell'autorità di Lui, a vantaggio delle Chiese, ed al servizio dei sacri Pastori.

Tuttavia i Padri del Sacrosanto Concilio esprimono il desiderio che a questi Dicasteri, che senza dubbio hanno finora reso un prezioso aiuto al Romano Pontefice ed ai Pastori della Chiesa, sia dato un nuovo ordinamento, maggiormente conforme alle necessità dei tempi, delle regioni e dei Riti, specialmente per quanto riguarda il loro numero, la loro denominazione, le loro competenze, la loro prassi, ed il coordinamento del loro lavoro (8). Come pure desiderano che, in considerazione del ministero pastorale dei Vescovi, sia più esattamente definito l'ufficio dei Legati del Romano Pontefice.

10. E poichè questi Dicasteri sono stati costituiti per il bene della Chiesa universale, si esprime parimenti il desiderio che i loro Membri, i loro Officiali e Consultori, come pure i Legati del Romano Pontefice, nei limiti del possibile, siano in più larga misura scelti dalle diverse regioni della Chiesa; di modo che gli uffici ossia gli organi centrali della Chiesa cattolica rivestano un carattere veramente universale.

E' altresì auspicato che tra i Membri dei Dicasteri siano annoverati anche alcuni Vescovi, specialmente diocesani; perchè possano in modo più compiuto rappresentare al Sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese.

Da ultimo i Padri Conciliari stimano che sia molto utile che

(8) Cfr. Paulus VI, *Allocutio* ad Em. mos Patres Cardinales, Exc. mos Praesules, Rev. mos Praelatos ceterosque Romanae Curiae Officiales, 21 sept. 1963: A.A.S. 55, 1963, p. 793 sqq.

i sacri Dicasteri chiedano, più che in passato, il parere di laici, che si distinguano per virtù, dottrina ed esperienza; affinchè anch'essi abbiano un posto conveniente nella vita della Chiesa.

Capitolo II

I VESCOVI E LE CHIESE PARTICOLARI

I - I Vescovi diocesani

11. La diocesi è una porzione del Popolo di Dio, affidata alle cure pastorali del Vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e, per mezzo del Vangelo e della SS. Eucaristia, unita nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica.

I singoli Vescovi, ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare, sotto l'autorità del Sommo Pontefice, come pastori propri, ordinari ed immediati, pascono nel nome del Signore le loro pecorelle, ed esercitano a loro vantaggio l'ufficio di insegnare, di santificare e di reggere. Essi però devono riconoscere i diritti che legittimamente competono sia ai Patriarchi, sia alle altre Autorità gerarchiche (1).

I Vescovi devono svolgere il loro ufficio apostolico come testimoni di Cristo al cospetto di tutti gli uomini, interessandosi non solo di coloro che già seguono il Principe dei Pastori, ma dedicandosi anche con tutta l'anima a coloro che in qualsiasi maniera si sono allontanati dalla via della verità, oppure ignorano ancora il Vangelo di Cristo e la sua salvifica misericordia; fino a quando tutti quanti cammineranno nella via « di ogni bontà, giustizia e verità » (Eph. 5, 9).

12. Nell'esercizio del loro ministero di insegnare, annunzino agli uomini il Vangelo di Cristo, che è uno dei principali doveri dei Vescovi (2); e ciò facciano invitando gli uomini nella fortezza dello Spirito o confermandoli nella vivezza della fede. Propongano loro l'intero mistero di Cristo, ossia quelle verità, che non si possono ignorare senza ignorare Cristo stesso; e additino, insieme alle anime la via, da Dio rivelata, che conduce gli uomini alla glorificazione del Signore e, con ciò stesso, alla loro eterna felicità (3).

Dimostrino inoltre che le stesse cose terrene e le umane istituzioni, nei disegni di Dio, sono ordinate alla salvezza degli uomini, e possono, per ciò, non poco contribuire all'edificazione del Corpo di Cristo.

Insegnino pertanto quale sia, secondo la dottrina della Chiesa, il valore della persona umana, della sua libertà e della stessa vita fisica; il valore della famiglia, della sua unità e stabilità, e della procreazione ed educazione della prole; il valore del consorzio civile, con le sue leggi e con le varie professioni in esso esistenti; il valore del lavoro e del riposo, delle arti e della tecnica; il valore della povertà e dell'abbondanza dei beni materiali. E da ultimo esponano come debbano essere risolti i gravissimi problemi sollevati dal possesso dei beni materiali, dal loro sviluppo e dalla loro giusta distribuzione, dalla pace e dalla guerra, e dalla fraterna convivenza di tutti i popoli (4).

13. La dottrina cristiana essi la devono esporre in modo consono alle necessità del tempo, in cui viviamo: in un modo, cioè, che risponda alle difficoltà ed ai problemi dai quali sono

(1) Cfr. Conc. Vat. II, Decr. *de Ecclesiis Orientalibus Catholicis*, 21 nov. 1964, nn. 7-11; A.A.S. 57, 1965, pp. 79-80.

(2) Cfr. Conc. Trid. Sess. V, Decr. *de reform.*, c. 2. MANSI 33,30; Sess. XXIV, Decr. *de reform.*, c. MANSI 33, 159 [cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. *de Ecclesia*, cap. III, n. 25; A.A.S. 57, 1965, p. 29 sqq.].

(3) Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. *de Ecclesia*, Cap. III, n. 25; A.A.S. 57, 1965, pp. 29-31.

(4) Cfr. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963, passim: A.A.S. 55, 1963, pp. 257-304.

assillati e angustiati gli uomini di oggi. Questa dottrina inoltre non solo la devono difendere essi stessi, ma devono stimolare anche i fedeli a difenderla ed a propagarla. Tale insegnamento sia poi da essi fatto in maniera da dimostrare la materna sollecitudine della Chiesa verso tutti gli uomini, sia fedeli sia non fedeli; facendo segno di una particolare premura i poveri e i più deboli, memori che a questi sono stati mandati dal Signore ad annunziare il Vangelo.

E poichè la Chiesa non può non stabilire un colloquio con l'umana società (5), in mezzo alla quale vive, incombe in primo luogo ai Vescovi il dovere di avvicinare gli uomini, e di sollecitare e promuovere un colloquio con loro. Ma perchè in questi salutari colloqui la verità vada sempre unita con la carità, e la comprensione con l'amore, è necessario non solo che essi si svolgano con chiarezza di linguaggio, con umiltà e con mitezza, ma anche che in essi ad una doverosa prudenza si accompagni una vicendevole fiducia; perchè tale fiducia favorendo il sorgere dell'amicizia, è destinata ad unire gli animi (6).

Per la diffusione della dottrina cristiana ricorrono ai mezzi che oggi sono a disposizione; ed in primo luogo, alla predicazione ed all'istruzione catechistica, che hanno sempre una capitale importanza; poi alla esposizione della stessa dottrina nelle scuole, nelle università, nelle conferenze, nei convegni di ogni specie; ed infine, a pubbliche dichiarazioni, in occasione di qualche speciale avvenimento, fatte per mezzo della stampa e dei vari mezzi di comunicazione sociale, dei quali è opportuno servirsi per annunziare il Vangelo di Cristo (7).

14. Vigilino, affinché con premuroso zelo, non solo ai fanciulli ed ai giovani, ma anche agli adulti sia insegnato il catechismo, che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini la fede e di renderla cosciente ed operosa, per mezzo di un'opportuna istruzione. Abbiamo cura che questo insegnamento sia fatto secondo un ordine ed un metodo che si addica, oltre che alla materia di cui si tratta, alla mentalità, alle capacità, all'età ed al genere di vita degli uditori; e si basi sulla Sacra Scrittura, sulla Tradizione, sulla Liturgia, sul Magistero e la vita della Chiesa.

Si adoperino inoltre, perchè i catechisti siano convenientemente preparati al loro ufficio; perchè, essi conoscano a fondo la dottrina della Chiesa e apprendano in teoria ed in pratica le leggi della psicologia e le materie pedagogiche.

Abbiamo cura anche di ripristinare o di meglio adattare ai nostri tempi, l'istituto dei catecumeni adulti.

15. Nell'esercizio del loro ministero di santificazione, i Vescovi si ricordino bene di essere stati scelti di mezzo agli uomini e di essere stati investiti della loro dignità per gli uomini, in tutto ciò che si riferisce a Dio, affinché offrano doni e sacrifici per i peccati. Infatti i Vescovi hanno la pienezza del Sacramento dell'Ordine; e da loro dipendono, nell'esercizio della loro potestà, sia i presbiteri, che sono stati anch'essi consacrati veri sacerdoti del Nuovo Testamento perchè siano provvidenziali cooperatori dell'Ordine episcopale, sia i diaconi, che in unione col Vescovo ed al servizio del suo presbiterio, sono destinati al ministero del popolo di Dio. I Vescovi perciò sono i principali dispensatori dei misteri di Dio, e nello stesso tempo, regolatori e fautori della vita liturgica, nella Chiesa loro affidata (8).

Mettano perciò in opera ogni loro sforzo, perchè i fedeli, per mezzo della SS. Eucaristia, conoscano sempre più profondamente e vivano il mistero pasquale, per formare un Corpo più intimamente compatto, nell'unità della carità di Cristo (9). « Perseveranti nella preghiera e nel ministero della parola »

(Act. 6, 4), pongano ogni loro impegno, perchè tutti quelli che sono affidati alle loro cure siano concordi nella preghiera (10), e perchè, frequentando i santi Sacramenti, crescano nella grazia, e siano fedeli testimoni del Signore.

Come incaricati di perfezionare il loro gregge, i Vescovi si studino di fare avanzare nella via della santità i loro sacerdoti, i religiosi ed i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno (11); persuasi di essere tenuti a dare essi per primi esempio di santità, nella carità, nell'umiltà e nella semplicità della vita. Conducano le Chiese loro affidate a tal punto di santità che in esse risplenda il senso della Chiesa universale di Cristo. Di conseguenza cerchino di incrementare il più che sia possibile le vocazioni sacerdotali e religiose, ed in modo particolare quelle missionarie.

16. Nell'esercizio del loro ufficio di padri e di pastori, i Vescovi in mezzo ai loro fedeli si comportino come coloro che prestano servizio (12); come buoni pastori che conoscono le loro pecorelle e sono da esse conosciuti; come veri padri che eccellono per il loro spirito di carità e di zelo verso tutti; di modo che tutti ben volentieri si sottomettano alla loro autorità, ricevuta da Dio. Raccolgano intorno a sè l'intera famiglia del loro gregge, e diano ad essa una tale formazione che tutti, consapevoli dei loro doveri, vivano ed operino in comunione di carità.

E per raggiungere simile intento, i Vescovi « disposti a qualsiasi opera buona » (2 Tim. 2, 21), e « sopportando tutto per amore degli eletti » (2 Tim. 2, 10), orientino la loro vita in modo che sia atta a rispondere alle esigenze dei nostri tempi.

Trattino sempre con particolare carità i sacerdoti, come coloro che, nella sfera dei loro poteri, si assumono i loro ministeri e le loro preoccupazioni, e li attuano nella vita quotidiana con tanta premura. Li considerino come figli ed amici (13), e perciò siano disposti ad ascoltarli ed a trattarli con fiducia e benevolenza, allo scopo di incrementare l'attività pastorale in tutta la diocesi.

Dimostrino il più premuroso interessamento per le loro condizioni spirituali intellettuali e materiali, affinché essi, con una vita santa e pia, possano esercitare il loro ministero fedelmente e fruttuosamente. A tale scopo favoriscano quelle iniziative, e quei particolari convegni, ordinati sia alla rinnovazione della loro vita in corsi più lunghi di esercizi spirituali, sia all'approfondimento delle scienze ecclesiastiche, e specialmente della Sacra Scrittura e della teologia, dei problemi sociali di maggiore importanza e dei nuovi metodi dell'attività pastorale. Seguano con fattiva compassione quei sacerdoti che, per qualsiasi ragione, si trovano in pericolo, o sono in qualche modo venuti meno ai loro doveri.

Per essere in grado di meglio provvedere al bene dei fedeli, secondo il bisogno di ciascuno, si adoperino di conoscere a fondo le loro necessità, e le condizioni sociali nelle quali vivono, ricorrendo, a tale scopo, a tutti i mezzi opportuni, e specialmente alle indagini sociali. Si dimostrino premurosi verso tutti: di qualsiasi età, condizione, nazionalità; siano essi del paese, o di passaggio, o stranieri. Nell'esercizio di questa attività pastorale, rispettino i compiti spettanti ai loro diocesani nelle cose di Chiesa, riconoscendo loro anche il dovere ed il diritto di collaborare attivamente all'edificazione del Corpo mistico di Cristo.

Amino i fratelli separati e raccomandino anche ai loro fedeli di trattarli con grande cortesia e carità, favorendo così l'ecumenismo, inteso nel senso insegnato dalla Chiesa (14). Estendano il loro zelo anche verso i non battezzati, affinché anche ad essi si manifesti la carità di Cristo, di cui i Vescovi sono testimoni davanti a tutti.

(5) Cfr. Paulus VI, Litt. Encycl. *Ecclesiam suam*, 6 aug. 1964: A.A.S. 56, 1964, p. 639.

(6) Cfr. Paulus VI, Litt. Encycl. *Ecclesiam suam*, 6 aug. 1964: A.A.S. 56, 1964, pp. 644-645.

(7) Cfr. Conc. Vat. II, Decr. *de instrumentis communicationis socialis*, 4 dec. 1963: A.A.S. 56, 1964, pp. 145-153.

(8) Cfr. Conc. Vat. II, Const. *de Sacra Liturgia*, 4 dec. 1963: A.A.S. 56, 1964, p. 97 sqq.; Paulus VI, Motu proprio *Sacram Liturgiam*, 25 ian. 1964: A.A.S. 56, 1964, p. 139 sqq.

(9) Cfr. Pius XII, Litt. Encycl. *Mediator Dei*, 20 nov. 1947: A.A.S. 39, 1947, p. 251 sqq.; Paulus VI, Litt. Encycl. *Mysterium Fidei*, 3 sept. 1965.

(10) Cfr. Act. 1, 14 et 2, 46.

(11) Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. *de Ecclesia*, Cap. VI, n. 44-45: A.A.S. 57, 1965, pp. 50-52.

(12) Cfr. Luc. 22, 26-27.

(13) Cfr. Io. 15, 15.

(14) Cfr. Conc. Vat. II, Decr. *de Oecumenismo*, 21 nov. 1964: A.A.S. 57, 1965, pp. 90-107.

17. Si sviluppino le varie forme di apostolato; e in tutta la diocesi ed in ciascuna delle sue parti queste opere di apostolato siano opportunamente coordinate ed intimamente unite tra di loro, sotto la guida del Vescovo: di modo che tutte le iniziative ed attività di carattere catechistico, missionario, caritativo, sociale, familiare, scolastico, ed ogni altro lavoro mirante a fini pastorali, tendano ad un'azione concorde, dalla quale sia resa ancor più palese l'unità della diocesi.

Si inculchi insistentemente che tutti i fedeli, secondo la loro condizione e capacità, hanno il dovere di fare dell'apostolato, e si raccomandano loro di partecipare e di dare appoggio alle varie opere dell'apostolato dei laici, e specialmente all'Azione Cattolica. Inoltre si incrementino e si favoriscano le associazioni, che direttamente o indirettamente tendano a fini soprannaturali: ossia al conseguimento di una vita più perfetta, o alla propagazione del Vangelo di Cristo tra tutti gli uomini, o alla diffusione della dottrina cristiana ed all'incremento del culto pubblico, o a scopi sociali, o all'esercizio di opere di pietà e di carità.

Tali forme di apostolato devono essere adattate alle necessità dei nostri giorni, tenendo presenti le varie esigenze degli uomini: non solo spirituali e morali, ma anche quelle sociali, demografiche ed economiche. E per raggiungere efficacemente ed utilmente tale scopo, si potrà trarre un notevolissimo vantaggio dalle indagini sociali e religiose, eseguite per mezzo degli uffici di sociologia pastorale, che sono da raccomandare con ogni premura.

18. Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere dell'ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assistenza; come sono moltissimi emigrati, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie di uomini. Si adottino anche convenienti sistemi di assistenza spirituale per i turisti.

Le Conferenze episcopali, e specialmente quelle Nazionali dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone, e con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla Santa Sede (15), da adattare convenientemente alle varie situazioni dei tempi, dei luoghi e delle persone.

19. Nell'esercizio del loro ministero apostolico, mirante alla salute delle anime, i Vescovi per se godono di una piena e perfetta libertà e indipendenza da qualsiasi civile autorità. Perciò non è lecito ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio del loro ministero ecclesiastico, nè impedire che essi possano liberamente comunicare con la Santa Sede, con le altre Autorità ecclesiastiche, e coi loro sudditi.

Senza dubbio i sacri Pastori, mentre attendono al bene spirituale del loro gregge, di esso favoriscono anche il progresso sociale e civile e la prosperità, congiungendo a tal fine — nella sfera dei loro doveri e del loro decoro — la loro opera fattiva a quella delle pubbliche autorità, e inculcando ai loro fedeli obbedienza alle leggi giuste, e rispetto alle autorità legittimamente costituite.

20. Poichè il ministero apostolico dei Vescovi è stato istituito da Cristo Signore, e mira ad un fine spirituale e soprannaturale, questo Sacrosanto Sinodo Ecumenico dichiara che il diritto di nominare e di costituire i Vescovi è proprio, peculiare e per se esclusivo della competente Autorità ecclesiastica.

Perciò, per difendere, com'è giusto, la libertà della Chiesa, e per promuovere sempre più adeguatamente e speditamente il bene dei fedeli, questo Sacrosanto Concilio fa voti che, per l'avvenire, alle Autorità civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione all'ufficio episcopale. A quelle civili Autorità poi che ora, in virtù di una convenzione o di una consuetudine, godono dei suddetti diritti o privilegi, questo Sacrosanto Sinodo, mentre esprime riconoscenza e sincero apprezzamento per l'ossequio da loro dimostrato verso la Chiesa, rivolge viva preghiera, perchè, previe

intese con la Santa Sede, ad essi vogliano spontaneamente rinunciare.

21. Poichè il ministero pastorale dei Vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda preghiera ai Vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi giuridicamente equiparati, perchè, qualora per la loro troppo avanzata età o per altra grave ragione, diventassero incapaci di compiere i loro doveri, spontaneamente o dietro invito della competente Autorità, rassegnino le dimissioni dal loro ufficio. Da parte sua, la competente Autorità, se accetta le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente sostentamento dei rinziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti.

II - Delimitazione della diocesi

22. Perchè si possa raggiungere il fine proprio della diocesi, è necessario che nel popolo di Dio ad essa appartenente si manifesti chiaramente la natura della Chiesa; che poi i Vescovi possano in essa efficacemente compiere i loro doveri pastorali; che, finalmente, si possa il più perfettamente possibile provvedere all'assistenza spirituale del popolo di Dio.

Ciò comporta, non solo una conveniente determinazione dei confini territoriali delle diocesi, ma anche una razionale distribuzione del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze dell'apostolato. Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei sacerdoti e dei fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa cattolica.

Pertanto, in materia di circoscrizioni diocesane, il Sacrosanto Sinodo dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle anime, prudentemente si addivenga il più presto possibile ad una revisione dei confini delle diocesi, dividendole, o dismembrandole, o unendole, o cambiando i loro confini, o trasferendo in luoghi più adatti le sedi episcopali, o da ultimo, quando si tratti di diocesi formate da grandi città, dando ad esse una nuova regolamentazione interna.

23. Nella revisione delle circoscrizioni ecclesiastiche si abbia cura di salvaguardare in primo luogo l'unità organica della diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle istituzioni, a somiglianza di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo aver esaminate attentamente tutte le circostanze, si osservino i seguenti criteri generali:

1) Nello stabilire la circoscrizione diocesana, per quanto è possibile, si tenga presente la varia composizione del popolo di Dio, perchè ciò può rendere più agevole l'esercizio dell'azione pastorale. Nello stesso tempo, si faccia in modo che possibilmente si mantengano uniti questi agglomerati demografici agli uffici e alle istituzioni civili, che ne costituiscono la struttura organica. Perciò il territorio di ogni diocesi deve sempre essere ininterrotto.

Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle circoscrizioni civili, e le particolari condizioni psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.

2) Generalmente, l'estensione del territorio ed il numero degli abitanti sia tale che, da una parte, il Vescovo, sebbene aiutato da altri, possa personalmente fare i pontificali, compiere le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare tutte le opere di apostolato, e specialmente conoscere i sacerdoti, i religiosi e i laici che partecipano in qualche modo alle attività diocesane; dall'altra parte poi, si costituisca un campo sufficiente e idoneo, nel quale sia il Vescovo, sia i sacerdoti possano utilmente spendere tutte le loro forze nel ministero, avendo presenti le necessità della Chiesa universale.

3) Da ultimo, affinchè nella diocesi si possa più convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua la regola che in ogni diocesi vi siano sacerdoti sufficienti, per numero ed

(15) Cfr. S. Pius X, Motu proprio *Iam pridem*, 19 mart. 1914; A.A.S. 6, 1914, p. 174 sqq.; Pius XII, Const. Ap. *Exsul Familia*, 1 aug. 1952; A.A.S. 44, 1952, p. 652 sqq.; *Leges Operis Apostolatus Maris*, auctoritate Pii XII conditae, 21 nov. 1957; A.A.S. 50, 1958 p. 375 sqq.

idoneità, ad un'appropriata cura spirituale del popolo di Dio; non manchino gli uffici, le istituzioni e le opere, proprie di ogni Chiesa particolare, nella pratica dimostratesi necessarie sia al suo retto governo, sia all'esplicazione dell'apostolato; ed infine o si abbiano già a disposizione, o almeno prudentemente si preveda di poter da qualche parte procurare i mezzi indispensabili per sostenere le persone e le istituzioni diocesane.

A questo scopo, dove si trovano fedeli di diverso Rito, il Vescovo deve provvedere alle loro necessità, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso Rito; sia per mezzo di un Vicario vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso come Ordinario di diversi Riti. Ma se questo, secondo il giudizio della Santa Sede, per varie ragioni non si può fare, si costituisca una Gerarchia propria per ciascun Rito (16).

In analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua si provveda, o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della stessa lingua; o per mezzo di un Vicario Vescovile, che conosca bene tale lingua, e sia anche, se necessario, insignito del carattere episcopale; o con altri opportuni sistemi.

24. Prima che, riguardo alla diocesi, si adottino i cambiamenti e le innovazioni, di cui si tratta nei nn. 22-23, salva restando la prassi delle Chiese Orientali, è conveniente che questi affari siano sottoposti all'esame delle Conferenze Episcopali, competenti per territorio, che, se lo riterranno opportuno, si serviranno dell'aiuto di una particolare Commissione Episcopale, e chiederanno sempre il parere dei Vescovi delle Provincie o delle Regioni interessate.

Dopo di che, sottoporranno i loro pareri ed i loro voti alla Santa Sede.

III - I Cooperatori del Vescovo diocesano

I - I Vescovi Coadiutori e gli Ausiliari

25. Nel governo delle diocesi, si provveda al ministero dei Vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge del Signore. Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado si devono costituire dei Vescovi Ausiliari, perchè il Vescovo diocesano, sia per l'eccessiva vastità della diocesi, o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime. Anzi talvolta particolari bisogni esigono che allo stesso Vescovo sia dato anche l'aiuto di un Vescovo Coadiutore. Questi Vescovi Coadiutori e Ausiliari devono essere muniti di opportune facoltà, affinché, salva restando l'unità del governo diocesano e l'autorità del Vescovo diocesano, la loro azione riesca più efficace, e la loro dignità episcopale sia salvaguardata.

Orbene i Vescovi Coadiutori e Ausiliari, per il fatto che sono chiamati a partecipare alle sollecitudini del Vescovo diocesano, devono esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli affari procedano in perfetta armonia. Questi devono sempre circondare il Vescovo diocesano di obbedienza e di rispetto, mentre egli, da parte sua, deve amarli come fratelli e stimarli.

26. Quando ciò fosse richiesto dal bene delle anime, il Vescovo diocesano non abbia difficoltà di domandare alla competente Autorità uno o più Ausiliari, che sono costituiti per la diocesi, senza diritto di successione.

Se già ciò non è stato disposto nelle Lettere di nomina, il Vescovo diocesano costituisca tale Ausiliare o Ausiliari suoi Vicari Generali o almeno Vicari Vescovili, dipendenti soltanto dalla sua autorità, e li consulti quando dovrà esaminare i problemi di maggiore importanza, specialmente di carattere pastorale.

Se non è diversamente disposto dalla competente Autorità, alla morte del Vescovo diocesano, non cessano i poteri e le fa-

coltà dei Vescovi Ausiliari. Anzi è desiderabile che, durante la vacanza della sede, a meno che gravi motivi non consiglino di fare diversamente, l'incarico di reggere la diocesi sia affidato al Vescovo Ausiliare, o, se questi sono più di uno, ad uno di essi.

Il Vescovo Coadiutore, colui cioè che è nominato con diritto di successione, dal Vescovo diocesano dev'essere sempre costituito Vicario Generale. E ad esso possono dalla competente Autorità essere concesse, in casi particolari, più ampie facoltà.

Per il maggior bene presente e futuro della diocesi, il Vescovo coadiuvato ed il Coadiutore, negli affari di maggiore importanza, non manchino di consultarsi a vicenda.

II - Curia e Consigli diocesani

27. Nella Curia diocesana è preminente l'ufficio del Vicario Generale. Ma ogni qual volta lo richieda un saggio governo della diocesi, il Vescovo può costituire uno o più Vicari Vescovili che, in forza del diritto, in una determinata parte della diocesi, o in un determinato settore di affari, o nei riguardi dei fedeli di un determinato Rito, godano dello stesso potere, che il diritto comune attribuisce al Vicario Generale.

Tra i collaboratori del Vescovo nel governo della diocesi sono da annoverare anche i sacerdoti, che costituiscono il suo Senato ed il suo Consiglio: quali sono il Capitolo Cattedrale, il Collegio dei Consultori o altri Consigli, secondo le circostanze ed il carattere dei diversi luoghi. A tali istituzioni, e specialmente ai Capitoli cattedrali, si diano, quando è necessario, nuovi regolamenti, corrispondenti alle esigenze dei nostri tempi.

Sia i sacerdoti che i laici facenti parte della Curia siano ben consapevoli che collaborano al ministero pastorale del Vescovo.

La Curia diocesana sia ordinata in modo da diventare un mezzo idoneo, non solo per l'amministrazione della diocesi, ma anche per l'esercizio delle opere di apostolato.

E' grandemente desiderabile che in ogni diocesi si costituisca una Commissione pastorale, che sia presieduta dal Vescovo diocesano, e della quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti con particolare cura. Sarà compito di tale Commissione studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre pratiche conclusioni.

III - Clero diocesano

28. Poichè tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, in unione col Vescovo partecipano all'unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano, essi devono essere considerati provvidenziali cooperatori dell'Ordine episcopale. Nell'esercizio del sacro ministero la principale responsabilità spetta ai sacerdoti diocesani, perchè, essendo essi incardinati o addetti ad una Chiesa particolare, si consacrano tutti al suo servizio per la cura spirituale di una porzione del gregge del Signore. Perciò essi costituiscono un solo presbiterio ed una sola famiglia, di cui il Vescovo è come il padre. Questi per poter meglio e più giustamente distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti, deve poter godere della necessaria libertà nel conferire gli uffici e i benefici, restando perciò aboliti i diritti ed i privilegi, che in qualsiasi modo limitano tale libertà.

Le relazioni tra il Vescovo ed i sacerdoti diocesani devono poggiare principalmente sulla base di una carità soprannaturale, affinché l'unità di intenti tra i sacerdoti ed il Vescovo renda più fruttuosa la loro azione pastorale. A tale scopo, perchè se ne avvantaggi sempre più il servizio delle anime, il Vescovo chiami i sacerdoti a colloquio, anche allargato, se crede, per trattare di questioni pastorali; e ciò non solo occasionalmente, ma, per quanto è possibile, ad intervalli fissi.

Inoltre tutti i sacerdoti diocesani devono essere uniti tra di loro, e sentirsi corresponsabili del bene spirituale di tutta la dio-

(16) Cfr. Conc. Vat. II, Decr. de *Ecclesiis Orientalibus Catholicis*, 21 nov. 1964, n. 4: A.A.S. 57, 1965, p. 77.

cesi. Memori altresì che i beni materiali, da loro realizzati nell'esercizio del loro ufficio ecclesiastico, sono intimamente legati al loro sacro ministero, vengano in generoso soccorso delle necessità materiali della diocesi, secondo le disposizioni del Vescovo ed in misura delle loro possibilità.

29. Sono da ritenere diretti collaboratori del Vescovo anche quei sacerdoti, ai quali egli affida un ufficio pastorale, oppure opere di carattere superparrocchiale, sia riguardo ad un determinato territorio della diocesi, sia riguardo a speciali ceti di fedeli, sia riguardo ad una particolare forma di attività.

Prestano anche una preziosa collaborazione quei sacerdoti, ai quali il Vescovo affida diversi incarichi di apostolato, sia nelle scuole, sia in istituti od associazioni. Anche i sacerdoti, che sono addetti ad opere sopradiocesane, siccome esercitano preziose opere di apostolato, sono meritevoli di particolare considerazione, specialmente da parte del Vescovo, nel cui territorio hanno il domicilio.

30. Ma i principali collaboratori del Vescovo sono i parroci, ai quali, come a pastori propri, è commessa la cura delle anime, in una determinata parte della diocesi, sotto l'autorità dello stesso Vescovo.

1. Nell'esercizio di questa cura religiosa, i parroci coi loro cooperatori devono svolgere la loro missione di insegnare e di governare in modo che i fedeli e le comunità parrocchiali si sentano realmente membri non solo della diocesi, ma anche della Chiesa universale. Collaborino perciò sia con gli altri parroci, sia coi sacerdoti, che esercitano il ministero pastorale in quel territorio (quali sono, per esempio, i Vicari Fornanei e i Decani) o sono addetti ad opere a carattere superparrocchiale; affinché la cura pastorale abbia la dovuta unità, e sia resa più efficace.

La cura delle anime deve inoltre essere animata da spirito missionario, talché si estenda, nel modo dovuto, a tutti gli abitanti della parrocchia. Che se i parroci non possono raggiungere alcuni ceti di persone, ricorrano all'opera di altri, anche di laici, perché li aiutino nel campo dell'apostolato.

A rendere più efficace la cura delle anime, è da raccomandare caldamente la vita comune dei sacerdoti, e specialmente di quelli addetti alla stessa parrocchia, perché questa, mentre giova all'attività apostolica, offre ai fedeli esempio di carità e di unità.

2) Per quanto riguarda il ministero di insegnare, i parroci devono predicare la parola di Dio a tutti i fedeli, perché essi, radicati nella fede, nella speranza e nella carità, crescano in Cristo e la comunità cristiana renda quella testimonianza di carità, che il Signore ha raccomandato (17); e con un'istruzione catechistica, appropriata all'età di ciascuno, condurre i fedeli alla piena conoscenza del mistero della salute. Nell'impartire questa istruzione, si servano, non solo dell'aiuto dei Religiosi, ma anche della collaborazione dei laici, istituendo pure la Confraternita della Dottrina Cristiana.

Nel campo del ministero della santificazione, i parroci abbiano di mira che la santa Messa diventi il centro ed il culmine di tutta la vita della comunità cristiana; si sforzi inoltre, perché i fedeli alimentino la loro vita spirituale accostandosi devotamente e frequentemente ai santi Sacramenti, e partecipando consapevolmente ed attivamente alla Liturgia. I parroci inoltre si ricordino che il sacramento della Penitenza è di grandissimo giovamento per la vita cristiana: quindi si mostrino sempre disposti e pronti ad ascoltare le confessioni dei fedeli, chiamando in aiuto, se occorra, anche altri sacerdoti che conoscano bene varie lingue.

Nel compiere il loro dovere di pastori, i parroci si studino di conoscere il loro gregge. E poiché sono i servitori di tutti i fedeli, si adoperino di sviluppare la vita cristiana sia in ogni fedele, sia nelle famiglie sia nelle associazioni, in modo speciale dedicate all'apostolato, sia in tutta la comunità parrocchiale. Per tanto visitino le case e le scuole, secondo le esigenze del loro mandato pastorale; provvedano con ogni premura agli adolescenti ed ai giovani; circondino di una carità paterna i poveri e gli ammalati; rivolgano una particolare cura agli operai, e stimolino i fedeli a favorire le opere di apostolato.

I Vicari parrocchiali, come collaboratori del parroco, danno ogni giorno un prezioso ed attivo aiuto all'esercizio del ministero pastorale, sotto l'autorità del parroco. Perciò tra il parroco ed i suoi vicari vi siano sempre relazioni fraterne, carità e rispetto vicendevoli. Parroco e vicari si sorreggano a vicenda col consiglio, con l'aiuto e con l'esempio; ed insieme facciano fronte al lavoro parrocchiale con unità di intenti e concordia di sforzi.

31. Quando il Vescovo deve giudicare della idoneità di un sacerdote a reggere una parrocchia, tenga presente non solo l'elemento della sua dottrina, ma anche quello della sua pietà, del suo zelo apostolico, e delle altre doti e qualità, necessarie all'esercizio della cura delle anime.

Inoltre, dato che lo scopo fondamentale del ministero parrocchiale è il bene delle anime, perché il Vescovo possa procedere più facilmente e convenientemente alla provvista delle parrocchie, si aboliscano, salvo il diritto dei Religiosi, sia tutti i diritti di presentazione di nomina, di riserva, sia, dove esiste la legge del concorso, generale e particolare.

I parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella stabilità nell'ufficio, che il bene delle anime esige. Perciò, abrogata ogni distinzione tra parroci amovibili e inamovibili, nel trasferire e nel rimuovere i parroci si adottino e si renda sempre più semplice il sistema, secondo il quale il Vescovo, salva l'equità naturale e canonica, possa più convenientemente provvedere al bene delle anime.

I parroci poi, che o per la loro troppo avanzata età, o per altra grave ragione, non possono più adempiere con frutto il loro ministero, sono pregati di volere essi stessi, spontaneamente o dietro invito del Vescovo, rinunciare al loro ufficio. Il Vescovo da parte sua, provveda ai rinunziatari un congruo sostentamento.

32. Infine, la salvezza delle anime sia l'unica ragione, in base alla quale sono decise e riconosciute le erezioni o le soppressioni di parrocchie, o altre simili innovazioni, che il Vescovo esegue in forza della sua autorità.

IV - I Religiosi

33. A tutti i Religiosi — ai quali nelle materie seguenti sono equiparati i membri degli altri Istituti, che professano i consigli evangelici — secondo la particolare vocazione di ciascun Istituto, incombe l'obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza per l'edificazione e l'incremento del Corpo mistico di Cristo, e per il bene delle Chiese particolari.

E tale scopo essi sono tenuti a raggiungere soprattutto con la preghiera, con le opere della penitenza e coll'esempio della loro vita: e questo Sacrosanto Sinodo li esorta ad accrescere sempre più in loro stessi la stima e lo studio di tali elementi spirituali. Ma nello stesso tempo essi devono partecipare sempre più alacramente alle opere esterne di apostolato, tenuta presente la caratteristica propria di ogni Istituto.

34. I Religiosi sacerdoti, che sono rivestiti del carattere presbiterale per essere anch'essi provvidenzialmente collaboratori dell'Ordine episcopale, oggi più che in passato possono essere di valido aiuto ai Vescovi, date le aumentate necessità delle anime. Perciò, per il fatto che partecipano alla cura delle anime ed alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri Pastori, essi sono da considerare come appartenenti al clero diocesano.

Anche gli altri Religiosi, tanto gli uomini come le donne, appartengono anch'essi sotto un particolare aspetto alla famiglia diocesana, recano un notevole aiuto alla sacra Gerarchia e, nelle accresciute necessità dell'apostolato, lo possono e lo devono recare ancor maggiore per l'avvenire.

35. Affinchè però le opere dell'apostolato nelle singole diocesi siano sempre attuate nella concordia, e sia salvaguardata l'unità

(17) Cfr. Io. 13, 35.

della vita diocesana, si stabiliscono i seguenti principi fondamentali.

1) I Religiosi tutti, considerando i Vescovi come successori degli Apostoli, li devono sempre circondare di rispetto e di riverenza. Inoltre, quando sono legittimamente incaricati di attività apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo da divenire aiutanti dei Vescovi (18). Anzi, i Religiosi assecondino prontamente e fedelmente le richieste ed i desideri dei Vescovi, per assumere sempre maggiori responsabilità nel ministero delle anime, nel rispetto dell'indole e delle Costituzioni di ciascun Istituto. Queste ultime, se necessario, siano adeguate al fine suddetto, tenendo presenti i principi di questo Decreto Conciliare.

Specialmente in vista delle urgenti necessità delle anime e della scarsità del clero diocesano, gli Istituti religiosi, che non siano esclusivamente addetti alla vita contemplativa possono essere invitati dai Vescovi a collaborare nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun Istituto. Ed i Superiori religiosi, per quanto possono, stimolino i loro dipendenti a prestare tale collaborazione, accettando anche, sia pure temporaneamente, il governo di parrocchie.

2) I Religiosi, dedicati all'apostolato esterno, conservino lo spirito del loro Istituto religioso, e restino fedeli all'osservanza della loro regola, e sottomessi ai loro Superiori. E i Vescovi non manchino di ricordare ai Religiosi questo loro obbligo.

3) L'esenzione, in virtù della quale i Religiosi dipendono dal Sommo Pontefice o da altra Autorità ecclesiastica, e sono esenti dalla giurisdizione dei Vescovi, riguarda principalmente l'ordine interno degli Istituti, perchè in essi tutte le cose siano tra loro unite e ordinate e concorrano all'incremento ed al perfezionamento della vita religiosa (19). La medesima esenzione consente al Sommo Pontefice di disporre dei Religiosi, a bene della Chiesa universale (20); e alle altre competenti Autorità di servirsi della loro opera, a vantaggio delle Chiese sottoposte alla loro giurisdizione.

Ma tale esenzione non impedisce che i Religiosi nelle singole diocesi siano soggetti alla giurisdizione dei Vescovi, a norma del diritto, come richiedono sia il ministero pastorale dei Vescovi, sia un'appropriata cura delle anime (21).

4) Tutti i Religiosi, gli esenti e quelli non esenti, sono soggetti all'autorità dei Vescovi in tutto ciò che riguarda il pubblico esercizio del culto divino, salva la diversità dei Riti; la cura delle anime; la predicazione al popolo; l'educazione religiosa e morale dei fedeli e specialmente dei fanciulli; l'istruzione catechistica e la formazione liturgica; il prestigio dello stato clericale; ed infine, le varie opere relative all'esercizio del sacro apostolato. Anche le scuole cattoliche dei Religiosi sono soggette all'Ordinario del luogo, in ciò che si riferisce al loro ordinamento generale ed alla loro vigilanza, fermo restando, tuttavia, il diritto dei Religiosi circa la loro direzione. Parimenti i Religiosi sono obbligati ad osservare tutte quelle disposizioni che i Concili o le Conferenze Episcopali legittimamente stabiliscono per tutti.

5) Si favorisca tra i vari Istituti Religiosi, e tra questi ed il clero diocesano un'ordinata collaborazione. Inoltre si faccia in modo che tutte le opere ed attività apostoliche siano tra loro ben coordinate: il che si ottiene principalmente fomentando quella disposizione di menti e di cuori che è fondata e radicata nella carità. Il promuovere poi tale coordinazione spetta alla Santa Sede per tutta la Chiesa, ai sacri Pastori nelle singole diocesi, ai Sinodi Patriarcali ed alle Conferenze dei Vescovi nel loro territorio.

Per quanto riguarda le opere di apostolato, esercitate da Religiosi, i Vescovi o le Conferenze Episcopali da una parte, ed i Superiori religiosi o le Conferenze dei Superiori Maggiori dall'altra, vogliano procedere dopo essersi vicendevolmente consultati.

6) Per fomentare concordi e fruttuose relazioni tra i Vescovi ed i Religiosi, sarà bene che i Vescovi ed i Superiori religiosi si radunino periodicamente o quando ciò è ritenuto opportuno, per trattare gli affari, che in generale si riferiscono all'esercizio dell'apostolato nel territorio.

Capitolo III

I VESCOVI CHE COOPERANO AL BENE COMUNE DI PIU' DIOCESI

I - I Sinodi, i Concili e le Conferenze Episcopali

36. Fino dai primi secoli della Chiesa, i Vescovi preposti a Chiese particolari, in unione di fraterna carità e mossi da amoroso impegno per l'universale missione affidata agli Apostoli, unirono i loro sforzi ed i loro intenti, per incrementare il bene comune e quello delle singole Chiese. A tale scopo furono istituiti sia i Sinodi, sia i Concili provinciali, sia finalmente i Concili plenari, nei quali i Vescovi decisero sistemi comuni da adottare nell'insegnamento delle verità della fede e nel regolare la disciplina ecclesiastica.

Ora questo santo Sinodo Ecumenico desidera che la veneranda istituzione dei Sinodi e dei Concili riprenda nuovo vigore, per provvedere più adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede ed alla tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le mutate circostanze dei tempi.

37. Specialmente ai nostri tempi, i Vescovi spesso difficilmente sono in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro ministero, senza una cooperazione sempre più stretta e concorde con gli altri Vescovi. E poichè le Conferenze Episcopali — in molte nazioni già costituite — hanno già dato prove di più fecondo apostolato, questo Sacrosanto Sinodo ritiene che sia sommamente utile che in tutto il mondo i Vescovi della stessa nazione o regione si adunino periodicamente tra di loro, affinchè da uno scambio di esperienze e di pareri sgorgi una santa collaborazione, per il bene comune delle Chiese.

Questo Concilio perciò, a proposito delle Conferenze Episcopali, stabilisce quanto segue.

38. 1) La Conferenza Episcopale è una specie di organismo in cui i sacri Pastori di una determinata nazione o territorio esercitano congiuntamente il loro ministero pastorale, per l'incremento del bene, che la Chiesa offre agli uomini, specialmente per mezzo di quelle forme di apostolato, che sono appropriate alle circostanze dei nostri giorni.

2) Alla Conferenza Episcopale appartengono tutti gli Ordinari dei luoghi di ciascun Rito — ad eccezione dei Vicari Generali — i Coadiutori, gli Ausiliari e gli altri Vescovi titolari, incaricati di uno speciale ufficio dalla Santa Sede o dalla Conferenza Episcopale. Gli altri Vescovi titolari e — in considerazione del particolare ufficio che esercitano nel territorio — i Legati del Romano Pontefice non sono, di diritto, membri della Conferenza.

Agli Ordinari dei luoghi e ai Coadiutori spetta, nella Conferenza, voto deliberativo. Se agli Ausiliari e agli altri Vescovi, che hanno diritto di intervenire alla Conferenza spetta voto deliberativo o consultivo sarà deciso dagli statuti della Conferenza.

3) Ogni Conferenza Episcopale rediga i suoi statuti, da rivendere dalla Santa Sede, nei quali — oltre ad altri mezzi — verranno stabiliti gli uffici, che meglio rispondono allo scopo: come, per esempio, il Comitato permanente dei Vescovi, le Commissioni Episcopali, ed il Segretariato Generale.

(18) Cfr. Pius XII, *Allocutio*, 8 dec. 1950: A.A.S. 43, 1951, p. 28; cfr. etiam Paulus VI, *Allocutio*, 23 maii 1964: A.A.S. 56, 1964, p. 571.

(19) Cfr. Leo XIII, *Const. Ap. Romanos Pontifices*, 8 maii 1881: *Acta Leonis XIII*, vol. II, 1882, p. 234.

(20) Cfr. Paulus VI, *Allocutio*, 23 maii 1964: A.A.S. 56, 1964, pp. 570-571.

(21) Cfr. Pius XII, *Allocutio*, 8 dec. 1950, l.c.

4) Le decisioni della Conferenza Episcopale, purché siano state prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi dei Presuli, appartenenti alla Conferenza con voto deliberativo, e siano state sottoposte all'esame della Santa Sede, hanno forza di obbligare giuridicamente soltanto nei casi, in cui ciò sia contenuto nel diritto comune, oppure ciò sia stabilito da una speciale prescrizione della Santa Sede, impartita o per motu proprio o dietro domanda della stessa Conferenza.

5) Se particolari circostanze lo richiedono, i Vescovi di più nazioni, coll'approvazione della Santa Sede, possono costituire un'unica Conferenza.

Si favoriscano altresì le relazioni tra le Conferenze di diverse nazioni, per l'incremento e la difesa del bene comune della Chiesa.

6) Si raccomanda vivamente che i Presuli delle Chiese Orientali, nel promuovere la disciplina delle proprie Chiese in seno ai loro Sinodi, e per favorire sempre più efficacemente le attività rivolte al bene della religione, abbiano presente anche il bene comune di tutto il territorio, dove sono più Chiese di diverso Rito, confrontando i loro pareri in adunanze interrituali, secondo le norme che saranno stabilite dalla competente Autorità.

II - La circoscrizione delle Province Ecclesiastiche e l'erezione delle regioni ecclesiastiche

39. Il bene delle anime esige una adeguata circoscrizione, non solo delle diocesi, ma anche delle province ecclesiastiche; anzi, qualche volta suggerisce l'erezione di regioni ecclesiastiche, per meglio provvedere alle necessità sociali e locali, e per rendere più facili e più fruttuosi i contatti dei Vescovi tra di loro, coi Metropoliti, con gli altri Vescovi della stessa nazione, e dei Vescovi con le civili Autorità.

40. Pertanto questo Sacrosanto Sinodo, perché si possano raggiungere gli scopi accennati, dispone quanto segue:

1) E' opportuno che siano sottoposte a nuovo esame le circoscrizioni delle Province ecclesiastiche, e si definiscano con nuove norme i diritti ed i privilegi dei Metropoliti.

2) Si tenga come regola che tutte le diocesi e le altre circoscrizioni territoriali, equiparate alle diocesi, siano assegnate a qualche provincia ecclesiastica. Perciò le diocesi, che ora sono immediatamente soggette alla Santa Sede, e che non sono già unite ad altra diocesi, formino, se possibile, una nuova provincia ecclesiastica, o si aggregino alla provincia più vicina o più comoda, e siano sottoposte al diritto metropolitico dell'Arcivescovo, a norma del diritto comune.

3) Se ciò è richiesto dall'utilità, le province ecclesiastiche si dispongano in regioni ecclesiastiche, alle quali si darà un ordinamento giuridico.

41. E' conveniente che le competenti Conferenze Episcopali prendano in esame le questioni relative alla circoscrizione delle province o all'erezione delle regioni, secondo le norme già stabilite ai nn. 23 e 24 per la circoscrizione delle diocesi, e sottopongano poi i loro pareri ed i loro voti alla Santa Sede.

III - Dei Vescovi che hanno un incarico interdioscesano

42. Poiché le necessità pastorali esigono sempre più che alcuni incarichi pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo, è opportuno che siano costituiti alcuni uffici, che possano servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione: uffici che possono essere affidati anche a Vescovi.

Ora questo Santo Sinodo raccomanda che tra i Prelati o i Vescovi, preposti a questi uffici, e i Vescovi diocesani e le Conferenze Episcopali regnino sempre unione di animi e concordi intese, per l'azione pastorale, le cui linee devono essere definite dal diritto comune.

43. Poiché l'assistenza spirituale ai soldati, per le particolari condizioni della loro vita, richiede un premuroso interessamento, per quanto è possibile, in ogni nazione si eriga un Vicariato Castrense. Sia il Vicario che i cappellani si dedichino con alacre zelo a questo difficile ministero, in concorde intesa coi Vescovi diocesani (1).

Perciò i Vescovi diocesani concedano al Vicario Castrense un numero sufficiente di sacerdoti, idonei a tale ufficio, e favoriscano le iniziative rivolte al bene spirituale dei soldati (2).

Mandato generale

44. Questo Sacrosanto Sinodo dispone che nella revisione del Codice di Diritto Canonico siano definite adeguate leggi, a norma dei principi stabiliti in questo Decreto, e tenendo presenti anche le osservazioni avanzate dalle Commissioni o dai Padri Conciliari.

Questo Santo Sinodo inoltre prescrive che siano redatti dei Direttori generali circa la cura delle anime, ad uso sia dei Vescovi, sia dei parroci, nell'intento di fornire loro forme e metodi per esercitare più adeguatamente e più facilmente il loro ministero pastorale.

Si redigano altresì sia uno speciale Direttorio per la cura pastorale di particolari ceti di fedeli, tenute presenti le diverse situazioni delle singole nazioni o regioni, sia un Direttorio per l'istruzione catechistica del popolo, nel quale si tratti, non solo dei principi fondamentali della stessa istruzione, ma anche dell'orientamento e della elaborazione dei libri, relativi a questa materia. Anche nel redigere tali Direttori si abbiano presenti le osservazioni formulate dalle Commissioni e dai Padri Conciliari.

In nome della santissima ed indivisibile Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Tutte e singole le cose stabilite in questo DECRETO sono state ritenute giuste dai Padri del Sacrosanto Concilio.

E noi, in virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, insieme coi Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le prescriviamo e le ingiungiamo, ordinando che le cose stabilite sinodalmente siano promulgate, a gloria di Dio.

Roma, presso S. Pietro, il 28 Ottobre 1965.

Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica

(Seguono le firme dei Padri)

(1) Cfr. S. C. Consistorialis: *Instructio de Vicariis Castrensibus*: 23 apr. 1951: A.A.S. 43, 1951, pp. 562-563; *Formula servanda in relatione de statu Vicariatus Castrensis conficienda*, 20 oct. 1956: A.A.S. 49, 1957, 150-163; Decr. *De Sacrorum Liminum Visitatione a Vicariis Castrensibus peragenda*, 28 febr. 1959: A.A.S. 51, 1959, pp. 272-74; Decr. *Facultas audiendi confessiones militum Cappellanis extenditur*, 27 nov. 1960: A.A.S. 53, 1961, pp. 49-50. Cfr.

etiam S. C. de Religiosis: *Instructio de Cappellanis militum religiosis*, 2 febr. 1965. A.A.S. 47, 1955, pp. 93-97.

(2) Cfr. S. C. Consistorialis: *Epistula ad Em.mos PP. DD. Cardinales atque Exc.mos PP. DD. Archiepiscopos, Episcopos ceterosque Ordinarios Hispanicae Ditionis*, 21 iun. 1951: A.A.S. 43, 1951, p. 566.